

Iscrizioni al secondo ciclo

1. Iscrizioni d'ufficio e su presentazione di domanda nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie

1.1 La domanda d'iscrizione è presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La domanda d'iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di quanto previsto dagli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile.

Nel caso di studenti maggiorenni, in possesso del diploma dell'esame di stato conclusivo del I ciclo d'istruzione, la domanda di iscrizione può essere presentata personalmente.

1.2 I soggetti titolati all'iscrizione presentano la domanda di iscrizione per via telematica (online) attraverso l'accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it - area iscrizioni scolastiche, mediante SPID, utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. In alternativa è ancora possibile utilizzare la Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio (sportelli periferici della provincia, comuni, azienda provinciale per i servizi sanitari).

Il completamento delle operazioni di iscrizione a cura dei richiedenti si esplica con la compilazione delle schede predefinite e successivo invio telematico delle stesse. In relazione a situazioni di difficoltà dell'utenza ciascuna istituzione scolastica è tenuta a garantire supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e l'invio delle domande di iscrizione.

In alternativa, qualora non sussistano le condizioni per l'iscrizione online, la domanda può essere presentata recandosi presso l'istituzione scolastica/formativa che può mettere a disposizione una postazione telematica per la compilazione online della procedura con il supporto degli operatori di segreteria o fornire la modulistica cartacea alle famiglie e quindi poi gestire le operazioni di raccolta delle domande.

1.3 La procedura cartacea rimane valida per:

- gli studenti che frequentano percorsi di istruzione specificamente rivolti alla popolazione adulta;
- gli studenti che abbiano già effettuato una parte del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.

1.4 Le istituzioni scolastiche e formative al momento del ricevimento della domanda di iscrizione sono tenute a protocollarla per poi, in caso di accettazione, registrarla nell'anagrafe unica degli studenti (SAA).

1.5 Sono disposte d'ufficio, ossia senza incombenze a carico dei genitori, le iscrizioni alle classi successive alla prima, salvo il caso in cui sia richiesta la scelta di un indirizzo, articolazione o qualifica da parte dello studente. L'iscrizione d'ufficio vale anche nel caso in cui sia presentata domanda di trasferimento ad altra scuola. In presenza di iscrizione ad anni successivi al primo in cui sia necessaria la scelta da parte dello studente di un indirizzo, articolazione o qualifica, ciascuna istituzione scolastica/formativa è autorizzata a provvedere autonomamente, dando priorità alla modalità per l'iscrizione online.

1.6 Per gli studenti valutati negativamente allo scrutinio finale o agli esami di stato ovvero all'esame di qualifica o di diploma professionale, l'iscrizione vale per la classe frequentata con esito negativo. Resta salva la facoltà di presentare domanda motivata di iscrizione ad altra scuola o indirizzo.

1.7 Con riferimento all'integrazione del modulo di iscrizione da parte delle istituzioni scolastiche, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 196/2003, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali e dei dati relativi a condanne penali e reati, effettuato nell'ambito delle predette operazioni. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono prevalentemente a soggetti minori di età.

1.8 I principi applicabili al trattamento di dati personali sono quelli previsti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte dalle scuole attraverso l'integrazione e l'adeguamento del modulo di iscrizione devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel progetto d'istituto (cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente individuati. A tale proposito e a titolo esemplificativo, sono considerati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità in questione i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori degli studenti.

2. Termine di presentazione della domanda e soggetto competente a riceverla

2.1 La domanda di iscrizione può essere presentata dalle ore 8.00 di lunedì 7 gennaio 2019.

Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione è :

- giovedì 31 gennaio 2019 per l'iscrizione alle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo rispettivamente di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Il suddetto termine esprime un riferimento organizzativo anche per le istituzioni scolastiche e formative paritarie;
- qualsiasi momento per l'iscrizione al primo e al secondo periodo didattico (classi I, II, III, IV) dei corsi adulti presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione;
- giovedì 31 ottobre 2019 per l'iscrizione al terzo periodo didattico dei corsi adulti presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

Nei casi di iscrizione a mezzo delle istituzioni scolastiche/formative i suddetti termini scadono in corrispondenza dell'orario di apertura al pubblico delle singole scuole.

2.2 La domanda di iscrizione è presentata:

- ad un solo istituto di istruzione secondaria di II grado sulla base degli indirizzi e articolazioni previsti dall'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale di data 2 novembre 2015 n. 1907 e s.m.i., concernente: "Aggiornamento del Quadro dell'offerta scolastica ed educativa provinciale e indirizzi alle istituzioni scolastiche e formative per la XV legislatura", il quale costituisce parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;

oppure

- ad un solo istituto di formazione professionale provinciale o ad una sola sede territoriale delle istituzioni formative provinciali o paritarie, sulla base dell'offerta formativa definita dal Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e

2018/2019, adottato ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale di data 3 giugno 2015, n. 9 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1424 di data 10 agosto 2018 e s.m.i.

Qualora il dirigente scolastico/formativo respinga la domanda di iscrizione per le motivazioni previste dal paragrafo 8, lo stesso, entro 7 giorni dalla scadenza del termine delle iscrizioni, dovrà darne comunicazione al genitore che ha presentato la domanda o allo studente stesso, qualora sia maggiorenne. Sarà cura di quest'ultimo presentare una nuova domanda di iscrizione ad un'altra istituzione scolastica, ad un istituto di formazione professionale provinciale o ad una sede territoriale delle istituzioni formative provinciali o paritarie. Tutte le operazioni descritte dovranno comunque concludersi perentoriamente entro giovedì 14 febbraio 2019.

2.3 Solo in casi di eccezionale gravità debitamente documentati, il dirigente scolastico, formativo provinciale o paritario può accogliere le domande di iscrizione presentate oltre il termine indicato di giovedì 31 gennaio 2019.

2.4 Nell'istruzione e formazione professionale la presentazione della domanda di iscrizione in data posteriore al termine fissato può comportare, nei casi in cui non si determinino le condizioni per soddisfare le richieste degli interessati, l'assegnazione dello studente ad un istituto di formazione professionale provinciale o sede territoriale delle istituzioni formative provinciali o paritarie diverso da quello scelto.

2.5 Per quanto riguarda le iscrizioni degli studenti stranieri si rinvia alle disposizioni dettate al paragrafo 4.3.

3. Precisazioni in ordine al contenuto e alla documentazione della domanda

3.1 La domanda di iscrizione reca i dati anagrafici dello studente del quale è richiesta l'iscrizione alla scuola.

3.2 La scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è operata, su richiesta dell'autorità scolastica/formativa, all'atto dell'iscrizione ed ha effetto per l'intero anno scolastico/formativo cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio (punto 1.5), fermo restando il diritto di modificare ogni anno, entro il termine per le iscrizioni e per l'anno scolastico/formativo successivo, la scelta operata se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento medesimo.

4. Accoglienza e inclusione

4.1 Studenti/esse con disabilità

Nella domanda di iscrizione online il genitore dichiara di essere in possesso di una certificazione del/la figlio/a ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". L'iscrizione online deve essere completata con la presentazione da parte del genitore, all'istituzione scolastica prescelta, della certificazione ai sensi della legge n. 104 del 1992, subito dopo l'iscrizione online e comunque entro venerdì 8 febbraio 2019.

Al momento della presentazione della certificazione è opportuno che il dirigente dell'istituzione scolastica o il docente referente incontri i genitori per raccogliere e/o trasmettere le informazioni relative al percorso scolastico dello studente.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap", art. 4 comma 4, "*all'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, istruzione ed integrazione scolastica provvede, su segnalazione dei genitori o di chi ne esercita la*

potestà, lo specialista ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o convenzionato. All'accertamento può assistere un genitore o il tutore dell'interessato, oltre ad un suo medico di fiducia o uno specialista nel campo delle malattie evolutive. La relativa spesa è a carico dell'interessato. All'individuazione possono altresì provvedere specialisti operanti presso strutture accreditate per l'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, nell'ambito delle funzioni specialistiche accreditate.”

Fatta salva diversa indicazione dello specialista, la certificazione ha valore per il grado scolastico di frequenza e pertanto dovrà essere rinnovata nel momento di passaggio al successivo grado scolastico: fine scuola primaria e fine scuola secondaria di primo grado. Per i percorsi di formazione professionale la certificazione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (L. 104/92), fatta salva diversa indicazione medica, conserva la propria validità anche successivamente all'ottenimento della qualifica, qualora fosse intrapreso il percorso del quarto e/o quinto anno.

A seguito dell'iscrizione, le istituzioni scolastiche registrano nel Sistema Anagrafe Alunni (SAA), entro venerdì 8 febbraio 2019, i dati relativi agli/alle studenti/esse certificati ai sensi della Legge 104/92, indicando:

- la data di certificazione e il codice ICD X;
- l'unità operativa dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari certificante o ente accreditato e convenzionato con la medesima Azienda;
- l'Azienda sanitaria locale che ha rilasciato la certificazione qualora lo studente provenga da altra Regione o Provincia italiana.

Si ricorda che il dirigente dell'istituzione scolastica di provenienza, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. “Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”, trasmette, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e sensibili, il fascicolo personale dello/a studente/essa certificato nel transito da un ordine e grado di scuola ad un altro o nel caso di trasferimento ad altra istituzione scolastica o formativa. Il fascicolo personale contiene la documentazione relativa alla certificazione, con il profilo dinamico funzionale (PDF) e il piano educativo individualizzato (PEI), e l'indicazione del percorso scolastico dello/a studente/essa. Tali dati sono trasmessi all'istituzione scolastica e formativa di arrivo al fine di promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione dello/a studente/essa con bisogni educativi speciali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola.

L'eventuale permanenza presso la scuola dell'infanzia di bambini/e in età di obbligo d'istruzione, ma coi i bisogni educativi speciali sopra descritti, nei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 2 ter, L.P. 21 marzo 1977, n. 13, è valutata all'interno del gruppo di lavoro interdisciplinare già costituito per la scuola dell'infanzia e integrato dalla presenza del dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento per territorio. Il dirigente dell'istituzione scolastica formalizza la deroga all'obbligo d'istruzione tramite nulla-osta rilasciato alla famiglia. La domanda di permanenza segue l'iter di autorizzazione, previsto dalla struttura provinciale competente per la scuola dell'infanzia provinciale ed equiparata.

Lo/a studente/essa con disabilità, che consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, ha titolo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2019/2020,

all'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104 del 1992.

Solo per gli studenti che non si presentano agli esami del primo ciclo, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo, che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale provinciali, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi. Pertanto, tali studenti non possono essere iscritti, nell'anno scolastico 2019/2020, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

4.2 Studenti/esse con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

Nella domanda di iscrizione *online* il genitore dichiara di essere in possesso di una certificazione del figlio/a di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170/2010.

Subito dopo l'iscrizione *online*, e comunque entro venerdì 8 febbraio 2019, la certificazione DSA (L. 170/2010) è essere presentata, da parte del genitore, all'istituzione scolastica o formativa prescelta. Le istituzioni scolastiche registrano in SAA, entro venerdì 8 febbraio 2019, i dati relativi agli/le studenti/esse che presentano una certificazione di disturbo specifico di apprendimento.

Al momento della presentazione della certificazione è opportuno che il dirigente dell'istituzione scolastica o il docente referente incontri i genitori per raccogliere e trasmettere le informazioni relative al percorso scolastico degli/delle studenti/esse.

Si ricorda che:

- la certificazione DSA (L. 170/2010) deve essere redatta da uno specialista in neuropsichiatria infantile o da uno psicologo in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o ente accreditato e convenzionato con la medesima, in conformità agli standard indicati negli allegati 7 e 8 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2172 del 15 ottobre 2012 "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento";
- fatta salva diversa indicazione dello specialista, la certificazione DSA ha valore per il ciclo scolastico di frequenza, ossia sino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. L'accertamento della certificazione DSA deve essere aggiornato nel momento di passaggio al secondo ciclo di istruzione. Per i percorsi di formazione professionale la certificazione DSA (L. 170/2010), fatta salva diversa indicazione medica, conserva la propria validità anche successivamente all'ottenimento della qualifica, qualora fosse intrapreso il percorso del quarto e/o quinto anno.

Nell'eventualità di trasferimento ad altra scuola dello/la studente/essa con DSA nonché nel caso di passaggio da un ciclo all'altro, il Progetto Educativo Personalizzato potrà essere trasferito dal dirigente scolastico solo dopo aver acquisito il consenso informato dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

4.3 Studenti/esse con cittadinanza non italiana

Agli studenti/esse con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli/le studenti/esse con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999 "*I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. (omissis) L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei*

modi e alle condizioni previste per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico."

Qualora le domande d'iscrizione pervenute in corso d'anno siano superiori alla ricettività dell'istituzione scelta, le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie di quel territorio si faranno carico di coordinarsi per individuare tempestivamente le opportune soluzioni.

La costituzione delle classi deve essere effettuata in modo che non sia predominante la presenza, in singole classi, di studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana. Nel considerare le possibili classi e sezioni di inserimento è valutata attentamente la composizione delle stesse: il numero di studenti/esse, il clima di classe, le caratteristiche del gruppo e altri eventuali elementi determinanti il contesto.

Gli/le studenti/esse con cittadinanza non italiana neo-arrivati devono di norma essere inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica con possibilità di iscrizione in classe diversa, inferiore o superiore di un solo anno, sulla base di precise motivazioni che tengano conto dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza, dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dello/la studente/essa, del corso di studi eventualmente seguito nel paese di provenienza e del titolo di studio posseduto.

Per gli/le studenti/esse almeno sedicenni, e quindi non più in obbligo scolastico, il criterio dell'età va considerato come secondario rispetto ad altri criteri quali la valutazione del percorso scolastico pregresso (numero di anni di scolarità precedente, tipologia di scuola già frequentata, materie studiate ecc.) e la valutazione degli esiti derivanti dalla rilevazione delle competenze pregresse. In ogni caso, i neo-arrivati che hanno già effettuato otto anni di scuola nel loro paese d'origine, documentati oppure dichiarati dai genitori, hanno diritto ad essere inseriti nelle scuole del secondo ciclo, anche se non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione in Italia. L'assenza di tale titolo non preclude la possibilità, al termine degli studi, di sostenere l'esame di qualifica professionale o l'esame di Stato.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Per gli/le studenti/esse neo-arrivati con cittadinanza non italiana e/o in caso di adozione internazionale in età di obbligo scolastico può essere eccezionalmente valutata l'eventuale iscrizione alla scuola dell'infanzia per un massimo di un anno scolastico. Tale percorso deve essere deciso in accordo con la scuola (scuola dell'infanzia e scuola primaria) e con la famiglia. Il dirigente scolastico di riferimento del territorio formalizza la deroga all'obbligo di istruzione rilasciando il nulla osta alla famiglia. L'inserimento nella scuola dell'infanzia segue l'iter di autorizzazione previsto dalla struttura provinciale competente per la scuola dell'infanzia.

Per tutto quanto riferito alle specifiche azioni relative all'iscrizione e all'accoglienza degli/le studenti/esse con cittadinanza non italiana si rimanda all'articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999, alle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri deliberate dalla Giunta provinciale n. 747 di data 20 aprile 2012 e al "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" emanato con D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. Per quanto riguarda gli/le studenti/esse con cittadinanza non

italiana adottati si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1302 del 29 maggio 2009.

5. Tempistica per il rilascio del nulla-osta in caso di trasferimento della domanda di iscrizione

Il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa provinciale o paritaria, in caso di domanda di trasferimento/passaggio ad altra istituzione, deve rilasciare il nulla-osta e darne informazione al dirigente dell'istituzione di destinazione:

- entro 3 giorni dalla richiesta qualora la stessa sia presentata prima dell'inizio dell'anno scolastico/formativo di riferimento;
- entro 10 giorni dalla richiesta qualora la stessa sia presentata in corso d'anno;

e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento sulla valutazione adottato con DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg.

Il dirigente dell'istituzione di destinazione informa il dirigente dell'istituzione di provenienza dell'avvenuta formale iscrizione e richiede la documentazione relativa allo studente trasferito.

6. Istruzione familiare nel secondo ciclo di istruzione e formazione

6.1 La facoltà di provvedere direttamente all'istruzione dei giovani soggetti all'obbligo è esercitata a norma dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5

6.2 Gli studenti che si avvalgono dell'istruzione familiare sostengono i prescritti esami di idoneità ai fini del rientro nei normali percorsi dell'istituzione scolastica.

7. Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo sono tenute ad assicurare gli adempimenti in materia di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei termini di cui al disposto del decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489. Al riguardo le strutture provinciali competenti provvederanno, laddove necessario, a dare evidenza degli adempimenti previsti attraverso apposite note esplicative.

8. Eccedenza delle domande di iscrizione nelle istituzioni scolastiche provinciali

8.1 L'iscrizione è libera, ma nei casi di eccedenza delle domande, in relazione alla capienza massima degli edifici ed al numero di classi attivabili, il dirigente scolastico accoglie prioritariamente gli studenti residenti nel territorio di competenza che ordinariamente corrisponde alla dimensione della comunità di valle.

8.2 In relazione a quanto previsto dal punto precedente si precisa che l'utenza scolastica della Comunità della Valle di Cembra ha come riferimento gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Val d'Adige (Trento) e gli istituti della Comunità territoriale della Valle di Fiemme in quelle particolari realtà territoriali in cui sia presente in termini consolidati un corrispondente servizio di trasporto; l'utenza della Comunità della Valle dei Laghi ha come riferimento gli istituti di istruzione della Val d'Adige (Trento); l'utenza della Valle di Sole ha come riferimento gli istituti di istruzione della Comunità della Val di Non (Cles); l'utenza della Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri (Folgaria, Lavarone e Luserna) ha come riferimento gli istituti d'istruzione della Comunità della Vallagarina (Rovereto) e gli istituti della Val d'Adige (Trento) in quelle particolari realtà territoriali in cui sia presente in termini consolidati un corrispondente servizio di trasporto; l'utenza della Comunità della Paganella ha come riferimento gli istituti di istruzione della Comunità Rotaliana- Königsberg (Mezzolombardo).

8.3 Laddove l'individuazione dell'ambito territoriale di comunità non sia sufficiente a garantire il totale accoglimento delle domande di iscrizione, spetta ai consigli delle istituzioni scolastiche procedere alla determinazione di criteri di scelta.

8.4 Laddove, invece, la capienza dell'istituzione scolastica sia superiore rispetto al numero degli studenti provenienti dal relativo ambito di comunità, i consigli delle istituzioni scolastiche procedono alla determinazione di ambiti territoriali ulteriori tenuto conto della vicinanza del territorio alla scuola.

9. Ulteriori disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale

Ad integrazione di quanto stabilito nei precedenti paragrafi vengono definite ulteriori disposizioni per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale.

9.1 La domanda d'iscrizione dovrà essere successivamente integrata dal titolo che attesti il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Con apposita circolare del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca verranno date indicazioni sulle modalità per documentare il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nel caso l'Istituto di formazione professionale provinciale o la sede territoriale dell'istituzione formativa provinciale o paritaria, intendesse richiedere ulteriore documentazione, non prevista in sede di iscrizione, la stessa dovrà essere predisposta e richiesta direttamente dal dirigente/direttore, nei tempi autonomamente stabiliti.

9.2 Le classi sono attivate nelle sedi dove si è prodotta la domanda di iscrizione o di iscrizione d'ufficio, solo se viene raggiunto il numero minimo stabilito al punto 3 del Programma pluriennale della formazione professionale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1424 di data 10 agosto 2018 e s.m.i.

9.3. Nel caso di non raggiungimento del numero minimo delle iscrizioni o di eccedenza delle stesse, il dirigente dell'istituto formativo provinciale ovvero il responsabile della sede territoriale dell'istituzione formativa provinciale o paritaria, informa gli interessati.

9.4 Relativamente alle domande di studenti residenti fuori provincia, le istituzioni formative che raccolgono le relative domande di iscrizione, devono informare i richiedenti che l'accoglimento della domanda è subordinato alla disponibilità dei posti nelle classi costituite con i residenti in provincia e consigliare la presentazione di analoga domanda di iscrizione anche istituzioni scolastiche o formative di pertinenza territoriale. A tal fine si precisa che gli studenti residenti fuori provincia non concorrono al raggiungimento del numero minimo delle iscrizioni per l'attivazione del percorso/classe stabilito dagli strumenti di programmazione, fatto salvo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1425 di data 10 agosto 2018 avente ad oggetto "Approvazione del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2016/17".

9.5 Le specifiche modalità operative per l'iscrizione al primo anno dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale sono comunicate con apposita circolare del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca successivamente all'adozione del presente provvedimento.

9.6 Le iscrizioni alle classi successive alla prima, sono disposte d'ufficio, ossia senza incombenze a carico dei genitori, salvo il caso in cui sia richiesta la scelta di un indirizzo, articolazione, opzione o qualifica. In quest'ultimo caso l'istituzione formativa è autorizzata a provvedere autonomamente dando priorità alla modalità per l'iscrizione online.

9.7 I dati relativi alle iscrizioni del primo anno, e degli anni successivi al primo, devono obbligatoriamente essere inseriti, dall'Istituto di formazione professionale provinciale o dalla sede territoriale dell'Istituzione formativa provinciale o paritaria, nell'Anagrafe Unica degli Studenti. Con apposita circolare del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca sono comunicati i termini per l'inserimento. I dati inseriti entro i termini sono utilizzati per l'assegnazione delle risorse alle Istituzioni formative provinciali e paritarie.

9.8 L'iscrizione ai percorsi del quarto anno di diploma professionale, successivo al conseguimento di una qualifica, è subordinata al possesso di una qualifica coerente con il titolo di diploma da conseguire e al superamento di un colloquio o una selezione; per detti percorsi l'istituzione formativa paritaria definisce in autonomia i termini dei procedimenti. Per i percorsi annuali per l'esame di stato (CAPES) le modalità operative per l'iscrizione o l'adesione alla valutazione in ingresso sono predisposte annualmente con apposita circolare del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca. Per l'iscrizione ai percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma, le modalità operative saranno definite con apposita circolare del Servizio sopra citato.

10. Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

In tema di obbligo vaccinale gli adempimenti a carico delle scuole sono quelli definiti con il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119.